

CITTÀ DI CARINI

PROVINCIA DI PALERMO

PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO DELL'AREA SITA IN CARINI IN LOCALITÀ PIRAINETO/POZZILLO

ALLEGATO N. 2: NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

MODIFICATO SECONDO IL PARERE DELLA C.U.C. DEL 28/06/07 (VERB. N. 7/2)

PER COPIA CONFORME
agli atti depositati presso que-
sto U.T.C. _____

Carini, li 17/04/08

Arch. Giuseppe



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le presenti norme regolano l'edificazione nel piano di lottizzazione allegato e ricadente in Zona C.3 del P.R.G.

Per qualsiasi edificazione rimane obbligatorio il rispetto delle prescrizioni relative alle norme di attuazione del PRG, del regolamento edilizio e della vigente legislazione in materia;

ART.1- La superficie minima dei lotti edificabili non può essere inferiore a mq. 800,00.

ART.2- La densità fondiaria di ciascun lotto è quella riportata nelle tabelle seguenti relativi alle singole tipologie applicate ai lotti del piano.

Dovranno altresì essere rispettati i seguenti limiti:

- a) altezza massima del fronte degli edifici non potrà superare gli 8,00 mt.
- b) il distacco dai confini non potrà essere inferiore a mt. 5,00; non sono consentite costruzioni al confine;
- c) la distanza fra le pareti finestrate e sfinestate degli edifici non inferiore a mt. 10,00;
- d) la distanza dall'allineamento stradale non potrà essere inferiore a mt. 5,00;

ART.3- È consentita la realizzazione di piani parzialmente o totalmente interrati. In questo ultimo caso la destinazione non potrà essere di tipo abitativo ma soltanto per locali accessori (garages, magazzini, cantina, locali tecnici).

ART.4- Negli spazi minimi stabiliti per gli arretramenti e/o distacchi non sono ammesse terrazze coperte e/o porticati; sono ammesse solo terrazze coperte con elementi a sbalzo con sporto non superiore a mt. 1,80 escludendo qualsiasi tipo di pilastratura o muratura.

ART.5- I lotti dovranno avere la recinzione verso la strada con un muretto alto cm 60 e spesso cm 25, l'altezza totale della recinzione dovrà essere non inferiore a cm 180; su uno dei lati dei lotti dovrà essere realizzato un cancello a due ante di ampiezza complessiva di mt 4.00.

ART.6- In ogni lotto dovrà essere destinata alla piantumazione e lasciata quindi a terra vegetale un superficie pari almeno alla superficie occupata dall'intera costruzione compresa in essa quella per portici e terrazze coperte o scoperte;

ART.7- Le aree per le attrezzature sono quelle destinate a sedi per le attività pubbliche di cui al D.M. 2/4/68 n. 1444.

La realizzazione avviene previa approvazione da parte della C.E.C. di piani planivolumetrici o di sistemazioni dell'area estesi all'intera zona nel rispetto delle leggi specifiche che regolano i vari tipi di attrezzature.

ART.8- Le indicazioni di cui agli elaborati grafici relative alle costruzioni non sono prescrittive e pertanto potranno essere variate nel rispetto delle norme che precedono.

CARINI LI,

IL PROFESSIONISTA

